

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 28 febbraio 2005

Si pubblica normalmentel il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 369/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III, alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074-5076.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
2 febbraio 2005, n. 27.

Adozione ed approvazione dell'accordo di programma ex art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente all'intervento denominato «Progetto definitivo per la realizzazione del Piano Intercomunale di Insediamenti Produttivi, in località Ponte Terenzi», in variante al P.R.G. del Comune di Ciciliano (RM) Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
14 febbraio 2005, n. 55.

Istituzione giuria esame candidature premio donna del Lazio 2ª edizione Pag. 13

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2004, n. 1136.

Articolo 50, comma 3, della L.R. n. 29/2003. Disposizioni per i pazienti comatosi. Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi per sostenere l'impegno assistenziale della famiglia in occasione del ritorno nel proprio domicilio del paziente assistito in unità ad elevata intensità assistenziale. Modifica DGR n. 1241 del 28 novembre 2003 Pag. 14

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 gennaio 2005, n. 26.

Approvazione dello statuto di Agensport - Agenzia Regionale per lo Sport - L.R. n. 15/02 Pag. 16

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 14 gennaio 2005, n. 49.

Ripartizione patrimoniale, relativa ai beni mobili, tra il Comune di Guidonia Montecelio ed il Comune di Ponte Nuova, L.R. 25/99 e L.R. 30/96 Pag. 31

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2005, n. 73.

Ipb «Opera Assistenza Materna» con sede in Roma. Approvazione nuovo statuto Pag. 44

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2005, n. 74.

Ipb Casa di Riposo San Giuseppe di Acquapendente (VT). Modifica dello statuto Pag. 54

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2005, n. 101.

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24, legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, art. 228, legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12, art. 29. Definizione dei criteri per la parametrizzazione dei punteggi da assegnare alle cooperative sociali e/o loro consorzi per la concessione dei contributi regionali per l'anno 2004 di cui alla legge regionale 24/96 Pag. 70

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

28 GEN. 2005

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

28 GEN. 2005

ADDI' _____ NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: AUGELLO - CIARAMELLETTI - GARGANO - IANNARILLI - ROBILOTTA

DELIBERAZIONE N. - 73 -

OGGETTO:

Ipab "Opera Assistenza Materna" con sede in Roma. approvazione nuovo statuto



Oggetto: Ipab "Opera Assistenza Materna" con sede in Roma. Approvazione nuovo statuto.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore agli Affari Istituzionali ed Enti Locali

- VISTO la legge 8 novembre 2000, n.328 ed in particolare gli articoli 10 e 30;
- VISTO il decreto legislativo 4 maggio, 2001, n.207 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a norma dell'art.10 della legge 8 novembre 2000, n.328" ed in particolare l'art.21;
- VISTA la legge 17 luglio 1890, n.6972 "Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" e i relativi regolamenti di esecuzione;
- VISTI i D.P.R. 15 gennaio 1972, n.9 e D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- VISTA la legge regionale 6 agosto 1999 n.14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";
- VISTA la legge costituzionale n.3/2001;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n.6;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";
- VISTO La D.G.R. n.249 del 21 marzo 2003 con cui è stato conferito l'incarico di Commissario Regionale dell'Ipab "Opera Assistenza Materna" con sede in Roma conferito al dr. Massimiliano Monnanni;
- VISTI lo statuto organico vigente dell'Ipab "Opera Assistenza Materna" con sede in Roma approvato con R.D.27 maggio 1923, modificato in parte con R.D. 25.9.1946;
- VISTA la nota del 26 agosto 2004 con cui il Commissario Regionale in carica ha trasmesso la deliberazione n.2 del 23 febbraio 2004, pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Roma, con cui ha proposto il nuovo statuto dell'Ente, dando comunicazione di aver provveduto a richiedere al Comune di Roma ed alla Provincia di Roma il parere previsto dall'art.62 della legge n.6972/1890;
- RILEVATO che, come si evince dalle note del 26 agosto 2004 e 15 settembre 2004 del Commissario Regionale dell'Ente, il Comune di Roma e la Provincia di Roma non hanno emesso nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della richiesta il parere previsto dall'art.62 della legge n.6972/1890 e che, pertanto, gli stessi devono considerarsi assenzienti;
- RITENUTO che il Commissario Regionale dell'Ente nel proporre la riforma dello statuto organico vigente dell'Ipab ha osservato le prescrizioni previste dalla Legge 6972/1890 al riguardo;



RITENUTO che la proposta di riforma dello statuto dell'Ente può essere accolta per le motivazioni contenute nel citato deliberato del Commissario Regionale;

RITENUTO che la presente deliberazione non è soggetta alla concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni sopraindicate, il nuovo statuto dell'Ipab "Assistenza materna" con sede in Roma, via Gino Nais c.n.16, Sc.B int.17, di cui all'allegato "A", composta da 28 (ventotto) articoli e una norma transitoria, che forma parte integrante del presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

1 FEB. 2005



73
NEL 28 GEN 2005

Allegato "A"


ASSISTENZA MATERNA
Opera Nazionale di Assistenza alla Maternità ed all'Infanzia

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

Statuto

CAPO PRIMO

ORIGINE - SCOPI E MEZZI DELL'OPERA



Art. 1. - L'Opera Nazionale di Assistenza Materna a favore della maternità e della prima infanzia venne istituita in Roma nel 1918 per iniziativa dell'Associazione "Per la Donna" e venne eretta in Ente Morale con Regio Decreto n.1267 del 23 maggio 1923. Tra i suoi fondatori si distinsero fin dall'inizio per l'opera fattiva il Prof. Enrico Modigliani e la Sig.ra Olga Flascel, genitori del Premio Nobel Franco Modigliani.


L'Assistenza Materna, avente sede in Roma, via Gino Nais c.n.16, Sc.B int.17, agisce in totale assenza di alcun scopo di lucro ed è regolata dal presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. - L'Assistenza Materna persegue i seguenti scopi e compiti istituzionali di interesse e utilità collettiva e sociale, attuati in riferimento alle fasce sociali non abbienti con spirito di intervento solidaristico:

- 1) Prestare alla prole, sia direttamente, sia attraverso la madre, una assistenza per quanto è possibile integrale, che ne colmi le differenze ambientali, economiche, sociali, etniche, mediante azioni che conducano ad uno sviluppo sano ed equilibrato;
- 2) Assistere moralmente e materialmente le gestanti, le madri sole e quelle in stato di disagio, facilitando loro con ogni mezzo il corretto esercizio del diritto-dovere della maternità.

Art. 3. - L'Assistenza Materna, per il raggiungimento delle finalità statutarie, può in particolare e in maniera assolutamente non esaustiva:

- ✓ realizzare strutture di accoglienza residenziale rivolte alla tutela della maternità;
- ✓ istituire e mantenere asili nido e/o altri servizi socio-educativi-ricreativi e/o di accoglienza diurna e residenziale per bambine e bambini;

- 
- ✓ realizzare servizi di informazione, consulenza e sostegno della maternità e della famiglia;
 - ✓ promuovere attività, iniziative e studi, nonché istituire centri di documentazione e analisi sull'infanzia, la maternità e la famiglia.

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali l'Assistenza Materna può instaurare rapporti di collaborazione e stipulare convenzioni con altri enti, pubblici e/o privati, a carattere locale, nazionale ed internazionale.

Nell'ambito ed in conformità agli scopi istituzionali e per il perseguimento delle finalità statutarie, l'Assistenza Materna può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi compresa la costituzione o la partecipazione a consorzi e ad altri organismi con altre persone giuridiche.

Art. 4. - L'assistenza alle madri tende principalmente:

- a favorire in ogni modo l'allattamento materno;
- a valorizzare la capacità professionale delle madri, favorendo l'inserimento sociale e lavorativo;
- a difendere i diritti delle ragazze madri e delle madri sole ove questi, come in specie accade nel caso di donne immigrate, risultino misconosciuti o conculcati;
- ad assicurare al bambino le condizioni indispensabili al suo regolare sviluppo minacciato dallo stato di disagio o di salute della madre.

Art. 5. - Le varie forme di assistenza sono esplicate mediante:

- un ufficio centrale di segretariato, che provvede alla ammissione delle donne e dei bambini all'assistenza;
- istituti con sede propria (nidi e micronidi aziendali, refettori materni, consultori settimanali etc.);
- servizi generali (collocamento al lavoro, visite a domicilio, distribuzione di generi alimentari, attrezzature, materiali d'uso comune e arredi etc.);

Art. 6 - l'Assistenza Materna provvede allo sviluppo delle proprie attività con il suo patrimonio, costituito da:

- le quote sociali;
- le elargizioni di benefattori;
- le donazioni e i lasciti coerenti con i fini statutarie;
- i contributi, finanziamenti e le elargizioni di enti pubblici e privati, italiani e stranieri per finalità coerenti alle attività e agli scopi dell'Opera;
- ogni altro ricavato derivante da attività di raccolta fondi e sottoscrizioni.



In relazione alle donazioni, eredità e legati, è il Consiglio di Amministrazione a decidere sull'opportunità dell'accettazione, anche in base alla loro compatibilità con le finalità statutarie.

I lasciti testamentari sono accettati esclusivamente con beneficio d'inventario.

CAPO SECONDO

DEI SOCI

Art. 7. - I soci si distinguono in Onorari, Fondatori, Benefattori ed Ordinari. Sono soci onorari quelli che abbiano acquistato speciali benemerienze verso l'Opera. Sono Soci Fondatori quelli che offrono una somma pari ad almeno 5.000,00 euro. Sono Soci Benefattori quelli che offrono una somma pari ad almeno 1.000,00 euro. Sono Soci Ordinari coloro i quali mediante sottoscrizione si obbligano a pagare annualmente la somma di 100,00 Euro. I Soci Onorari costituiscono il Comitato di Patronato dell'Opera di Assistenza Materna.

Art. 8. Perdono la qualità di Soci, coloro i quali entro 6 mesi dalla scadenza non abbiano effettuato i pagamenti dovuti.


CAPO TERZO

DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 9. - Le Assemblee generali sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo entro il mese di maggio per deliberare il bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio e nel mese di settembre per deliberare il bilancio preventivo del futuro esercizio, ovvero le variazioni del bilancio in essere, le altre ogni volta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del presidente sia per domanda sottoscritta da un quinto almeno dei soci, sia per invito dell'autorità governativa.

Le assemblee sono indette per invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

All'invito va unito l'ordine del giorno delle materie da trattare. Le norme per portare a conoscenza degli interessati l'invito stesso sono fissate nel regolamento interno.



Art. 10. Alle assemblee possono intervenire tutti i soci, eccettuati quelli i quali siano in mora con i pagamenti. Ogni socio ha diritto a un voto e può delegare con atto scritto il suo voto ad un altro socio.

Ogni socio non può avere più di una delega. I soci che non sono in regola con i pagamenti non possono delegare il loro voto né accettare deleghe di voto.

Art. 11. Per la validità dell'adunanza in prima convocazione occorre l'intervento della metà più uno dei soci o dei loro delegati. In seconda convocazione le adunanze sono valide solo con un numero di soci o delegati non inferiore al doppio di quelli dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

Art. 12. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13. L'assemblea generale delibera i bilanci, le variazioni dei bilanci, i conti consuntivi, le modificazioni statutarie, il regolamento organico e quello di servizio interno e delibera circa la radiazione dei soci.

Art. 14. Qualora il numero dei soci sia ridotto a meno del doppio dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e finché questo limite non sia nuovamente raggiunto, le attribuzioni dell'assemblea generale sono devolute al Consiglio di Amministrazione, ad eccezione della nomina dei componenti del Consiglio stesso, la quale è fatta dalla Regione Lazio scegliendoli nel novero dei soci in regola con i pagamenti.

CAPO QUARTO

DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 15. - l'Assistenza Materna è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, tra cui il suo Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e sono rinominabili. In caso di sostituzione individuale per morte, dimissioni o per altra causa, i nuovi nominati durano in carica solo per il periodo restante del quinquennio in corso, ma possono essere riconfermati.

In sede di rinnovo dell'organo amministrativo alla scadenza del quinquennio, spetta all'Assemblea dei Soci, nel rispetto del presente Statuto, la designazione di tre componenti il Consiglio stesso. La designazione degli altri



due membri compete rispettivamente alla Regione Lazio e al Consiglio Provinciale di Roma.

I due componenti del Consiglio designati dalla Regione Lazio e dal Consiglio Provinciale di Roma devono essere prescelti tra persone di comprovata e pluriennale esperienza nel settore dell'educazione, della tutela e della promozione dei diritti dell'infanzia o in materia di assistenza alla maternità, con particolare riguardo alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno uguali diritti e doveri, esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono e sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni riguardanti l'Opera che non devono essere divulgate.

Art. 16. - Le funzioni dei consiglieri sono retribuite con una indennità di funzione il cui ammontare è stabilito annualmente con deliberazione del Consiglio, qualora le condizioni finanziarie della Fondazione ne consentano la copertura.

Art. 17 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le adunanze ordinarie hanno luogo nei mesi di febbraio, maggio, settembre e dicembre.

Le adunanze straordinarie possono essere convocate per invito del presidente ogni qualvolta lo richieda un urgente bisogno, o per domanda scritta e motivata di due componenti il consiglio stesso o dell'autorità governativa.


Art. 18 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l'intervento di almeno tre membri, a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale; è consentito emettere note scritte e riservate quando si tratta di questioni concernenti persone.

Art. 19 - I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario dell'adunanza e sono firmati da tutti coloro che sono intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

Art. 20 - Il Consiglio provvede alla ordinaria gestione dell'Ente e al suo regolare funzionamento; promuove, quando occorra, le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti; assume il personale, il cui stato giuridico è regolato da apposito regolamento in conformità a quanto stabilito dalla pianta organica; elegge nel suo seno il presidente e un consigliere delegato, di cui



stabilisce anche le funzioni; stabilisce annualmente l'ammontare delle rette mensili per l'accesso ai servizi erogati; delibera sull'applicazione di rette agevolate e sull'esenzione totale; delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano l'Ente.

Art. 21. - I componenti degli organi dell'Ente non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente, interessi in conflitto con quelli dell'Opera. Essi si considerano comunque presenti alla riunione che produce la delibera, ai fini della validità della costituzione dell'organo.

I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:

- a) mancanza dei requisiti previsti per la partecipazione all'organo;
- b) sentenza di condanna anche non definitiva per i reati previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990 n. 55, lett. a) e b), sentenza di condanna definitiva per le lett. c) e d) e, per la lett. e), coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati nella lett. a), se è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;
- c) provvedimento, anche non definitivo, che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15 comma 1, lett. f) della suindicata legge;
- d) mancata partecipazione a tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte, senza giustificazione.

La decadenza è pronunciata dall'organo di cui il componente fa parte non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che la rendono necessaria. All'interessato deve essere data tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento che lo riguarda.

Art. 22. - Il presidente del Consiglio di Amministrazione, scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, rappresenta l'Ente nei rapporti giuridici con tutti i terzi e, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione anche in giudizio.

Convoca il Consiglio per la trattazione degli affari di sua competenza e ne esegue le deliberazioni, stipula i contratti e provvede sulle materie che non sono di competenza collegiale del Consiglio.

Sospende, per gravi ed urgenti motivi gli impiegati e, nei casi di urgenza, prende tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno.

em

È facoltà del Consiglio di Amministrazione ratificare o meno l'operato del Presidente e di adottare, comunque, i provvedimenti disciplinari sul personale secondo le vigenti normative in materia di lavoro.

Le funzioni del Presidente sono retribuite con una specifica indennità il cui ammontare è stabilito annualmente con deliberazione del Consiglio, qualora le condizioni finanziarie dell'Opera ne consentano la copertura.

Art. 23. - Il Consigliere delegato, oltre a sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, coordina, guida e delimita l'azione degli Istituti o servizi di cui all'articolo 5 ed è il coordinatore dell'Ufficio Centrale di Segretariato.

Art. 24. - Sono materia del regolamento organico dell'Assistenza Materna:

1. - La pianta organica, le modalità di nomina e quant'altro concerne il personale addetto ai servizi dell'Ente;
2. - le norme per l'ammissione alle varie forme di assistenza;
3. - i termini per presentare le domande di ammissione;
4. - la documentazione da allegare alle domande medesime;
5. - la disciplina interna;
6. - le procedure organizzative interne dell'Ente;
7. - la data di apertura e di chiusura degli asili nido nonché gli orari per tutti gli Istituti.

Art. 25. - L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e da una Nota Integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ed il risultato economico dell'esercizio.

L'Ente opera secondo criteri di corretta economicità ed efficienza nel rispetto del vincolo del bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione predispone entro il 30 settembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Art. 26. - Il servizio di esazione di cassa può essere affidato a primario Istituto bancario.

Nel caso che l'Ente operi mediante un cassiere diverso non gli si può conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato, secondo tariffe correnti, ad altro istituto bancario.



Art. 27. - I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere, se non sono muniti della firma del presidente e di quello fra i membri dell'amministrazione che soprintende al servizio cui si riferisce il mandato, o, in difetto, di quella di altro membro del Consiglio di Amministrazione.

Art. 28. - Per le materie non contemplate dal presente statuto si osservano le disposizioni e le leggi vigenti in materia di assistenza e beneficenza.

Norma Transitoria

Il Commissario regionale in carica all'atto di approvazione del presente statuto continuerà a svolgere il proprio mandato, al fine di garantire l'attuazione del presente Statuto mediante la necessaria ricostituzione del corpo sociale e provvedendo alla convocazione dell'Assemblea dei Soci ed all'insediamento dell'organo di ordinaria amministrazione entro e non oltre il 30 aprile 2005.

